

# Azienda USL Toscana Nord Ovest

## REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

### WHISTLEBLOWING

#### INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI AI SENSI DELL'ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001

Le presenti informazioni sono rese in virtù della segnalazione che lei ha effettuato o intende effettuare relativamente a situazioni di condotte illecite da lei riscontrate nell'ambito della sua attività lavorativa ai sensi dell'art. 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e del Regolamento aziendale denominato **“REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE “** approvato con Deliberazione n. 1008 del 02.12.2020

L'Azienda ha inteso disciplinare al proprio interno la materia adottando il suddetto Regolamento allo scopo di fornire indicazioni puntuali sul sistema di gestione delle segnalazioni adottato, definendo l'iter procedurale relativamente all'oggetto e ai contenuti della segnalazione, le modalità di trasmissione e i destinatari della stessa, le forme di tutela previste per il dipendente segnalante (c.d. whistleblower), nonché le modalità di comunicazione, archiviazione e trattamento dei dati personali del segnalante e degli altri soggetti intervenuti nell'intero percorso.

Per questo motivo la invitiamo a consultare il citato Regolamento (link) per tutti gli approfondimenti e le informazioni ulteriori che le saranno utili anche per seguire lo stato di avanzamento dell'istruttoria, ed in particolare, per la consultazione della scheda tecnica relativa alla gestione delle segnalazioni tramite l'applicativo informatico - qualora sia questo lo strumento da lei prescelto - che fornisce le caratteristiche tecniche relative alla trasmissione della segnalazione inviata direttamente alla casella di posta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (di seguito indicato come R.P.C.), con un sistema di crittografia che assicura l'anonimizzazione dei dati relativi al segnalante.

Il **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** dei suoi dati personali è l'Azienda Toscana Unità Sanitaria nord Ovest, nella persona del Direttore Generale *pro-tempore*, in qualità di rappresentante legale dell'Ente.

Estremi di contatto del Titolare: Via Cocchi n. 7, Ospedaletto (PI); tel. 050-954329; e-mail: [dirgen@uslnordovest.toscana.it](mailto:dirgen@uslnordovest.toscana.it);

PEC: [direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it).

**II RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (R.P.D.)** è contattabile al seguente indirizzo e-mail: [rpd@uslnordovest.toscana.it](mailto:rpd@uslnordovest.toscana.it).

## **II RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI**

Il Responsabile del Trattamento dei suoi dati personali è stato individuato nella persona che ricopre il ruolo di Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (R.P.C.), Dr. Pasqualino Scarmozzino, designato con Delibera n. 837 del 30.09.2019, con sede a Pisa in Via Saragat, telefono 050-954126, Indirizzo di posta: [anticorruzione@uslnordovest.toscana.it](mailto:anticorruzione@uslnordovest.toscana.it).

La legge 179/2017 assegna al R.P.C. un ruolo fondamentale nella gestione della segnalazione, in quanto oltre che a riceverla e a prenderla in carico, avvia una prima attività di valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele previste dall'art. 54-bis, co. 1; qualora a seguito dell'attività svolta di verifica e analisi, il R.P.C. ravvisi elementi di manifesta infondatezza, dispone l'archiviazione del caso con adeguata motivazione.

Il Responsabile del trattamento nello svolgimento della sua attività istruttoria, può avviare un dialogo con lei e chiederle chiarimenti, documenti o informazioni ulteriori, tramite il canale della piattaforma informatica (nel qual caso saranno tracciate unicamente le operazioni e gli accessi del RPC) o di persona, così come può fornirle informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Nel corso dell'attività istruttoria e di valutazione dei fatti segnalati, il R.P.C. può avvalersi di collaboratori espressamente "autorizzati" al trattamento dei dati personali inerenti i soggetti indicati nella segnalazione, e tenuti agli stessi vincoli di riservatezza del R.P.C., così come può coinvolgere dipendenti sia all'interno della sua struttura che di altre Unità Operative come la U.O.C. Risorse Umane, U.O.C. Ufficio Procedimenti Disciplinari, Dipartimento Affari Legali e qualunque altro settore coinvolto nella gestione amministrativa dei casi oggetto di segnalazione, ma senza fornire elementi o documentazione tali che possano far risalire anche indirettamente alla identità del segnalante, che rimane quindi segreta e limitata al solo R.P.C., unico soggetto tenuto ad associare la segnalazione all'identità del segnalante.

Qualora il R.P.C. ravvisi elementi di fondatezza della segnalazione e proceda a trasmetterla agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, avendo sempre cura di tutelare l'identità del segnalante, tali organi riceventi diventano essi stessi Titolari del trattamento. In caso di trasmissione della pratica alla Autorità Giudiziaria, ad Anac, alle Forze dell'Ordine o ad altro Ente, il R.P.C. avrà cura di evidenziare che trattasi di segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54.bis del D.Lgs. 165/2001.

E' stato inoltre designato quale Responsabile del trattamento il fornitore del servizio informatico Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento U.E. n. 679/2016, che si avvale per la gestione e manutenzione della piattaforma whistleblowing di amministratori di sistema espressamente istruiti e "autorizzati" al trattamento dei dati personali in questione.

## FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati forniti con la sua segnalazione è finalizzato alla conoscenza di presunte condotte illecite denunciate nell'interesse dell'integrità dell'Azienda e delle quali lei abbia avuto notizia in ragione del proprio rapporto di servizio. L'attività istruttoria che ne consegue è quindi volta a contrastare o prevenire irregolarità, malfunzionamento, reati, illeciti civili e amministrativi, compiuti a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001.

L'istituto del c.d. Whistleblowing mira a proteggere la divulgazione dell'identità del segnalante allo scopo di prevenire l'adozione di misure discriminatorie nei suoi confronti.

Il trattamento dei dati personali così acquisiti è supportato quindi da un regime di garanzie particolarmente stringente nei riguardi del segnalante, la cui identità non deve essere rivelata.

Per questo motivo la normativa specifica sull'istituto del Whistleblowing ha previsto che i dati personali siano ricevuti e trattati dal R.P.C. nell'esecuzione dei propri compiti connessi all'esercizio dei pubblici poteri conferitigli dalla Legge 190/2012, dalle Determina Anac n. 1024/2016 e 1074/2018 e dall'Azienda con Delibera di conferimento n. 1008 del 02.12.2020.

I trattamenti dei dati personali effettuati da questa Azienda sono effettuati in conformità al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (R.G.P.D.) n° 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1 lett. C; art. 9, par. 2, lett. B; art. 10), nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento (art. 6, par. 1 lett. E; art. 9, par. 2, lett. G). La disciplina in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti deve essere considerata "norma più specifica" ai sensi dell'art. 88 del R.G.P.D..

I dati personali del segnalante, dei segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella segnalazione, saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

In particolare, si evidenzia che:

- il sistema di segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti: le segnalazioni che sono state valutate non rilevanti ai sensi della presente procedura vengono archiviate e non ulteriormente trattate.
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, ed in particolare è garantita la crittatura delle trasmissioni e dei dati presenti sui sistemi informativi inerenti le segnalazioni, come esplicitato nel **"REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE"**
- *Link:* <https://www.uslnordovest.toscana.it/amministrazione-trasparente-2/altri-contenuti/2698-whistleblowing>

Riferimenti normativi:

- D. Lgs. N. 165 /2001 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* art. 54 bis (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*) in particolare il comma 3, relativamente al divieto di rilevare l'identità del segnalante imposto alle amministrazioni oltre a tutta la documentazione allegata alla segnalazione qualora il disvelamento possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

- D. Lgs. n° 196 del 30/6/2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy)”* nel testo revisionato dal D.Lgs. n° 101 del 2018. In particolare l'art. 2 – undecies, comma 3 *“Limitazioni ai diritti dell'interessato”*, il quale prevede la limitazione all'esercizio dei diritti dell'interessato (di accesso, rettifica, cancellazione o oblio, limitazione, portabilità e opposizione al trattamento del dato, di cui agli artt. 15 – 22 del R.G.P.D. 679/2016) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della Legge n. 179/2017 l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
- Legge n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, art. 1, comma 51,
- Determinazione ANAC n. 6 del 28.4.2015 “Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”
- Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (R.G.P.D.) n° 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio; in particolare l'art. 23 *“Limitazioni”* e il relativo Considerando 73.
- Legge 179 del 30/11/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
- Linee Guida ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) - Documento in corso di approvazione dopo consultazione terminata il 15 settembre 2019.

## COMUNICAZIONE E DESTINATARI DEI DATI

L'identità del segnalante non può essere rivelata. La segnalazione contenente i suoi dati personali è ricevuta e gestita dal R.P.C., che è tenuto a garantire la riservatezza della sua identità nei confronti di qualsiasi soggetto, aziendale o esterno. I dati personali raccolti, riferiti alle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite e a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, con esclusione del segnalante, sono altresì trattati dal personale dell'Azienda specificatamente autorizzato, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, l'ANAC e la Corte dei Conti nelle forme stabilite dalla legge ed esplicitate nel citato Regolamento.

Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini penali, l'Autorità Giudiziaria chieda al R.P.C. di conoscere l'identità del segnalante, questi può procedere a fornire tale indicazione, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento contabile, l'identità del segnalante non può essere rivelata alla Corte dei Conti fino alla chiusura della fase istruttoria. Delle suddette comunicazioni sarà data notizia al segnalante. Specifica tutela è prevista altresì in caso di procedimento disciplinare, nel cui ambito l'identità del segnalante non può essere mai rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece, la contestazione sia fondata - in tutto o in parte - sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la sua identità potrà essere rivelata ed utilizzabile solo dietro ed unicamente il suo esplicito consenso.

E' opportuno informarla che il R.P.C. deve rendere conto nella Relazione annuale ad ANAC (di cui all'art. 1, co.14, della L.190/2013) del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di

avanzamento in forma totalmente anonima. Le può essere utile sapere che laddove il R.P.C. non procedesse a svolgere attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, incorrerebbe in una sanzione pecuniaria da parte di ANAC.

## **CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte il R.P.C. assicura la conservazione della segnalazione e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di 10 anni dalla ricezione, salvo esigenze dimostrabili di ulteriore conservazione o a quanto diversamente fissato dalle norme di settore.

## **DIRITTI DEGLI INTERESSATI E LIMITAZIONE AI DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Gli interessati hanno il diritto di ottenere nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati personali.

Inoltre, sempre l'art. 54-bis, comma 4, del D.lgs.165/2001 stabilisce la sottrazione della segnalazione e della relativa documentazione al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 (artt. 22 e seguenti), così come ribadito dal Decreto n. 101/2018, art. 2-undecies. A maggior ragione, la segnalazione è sottratta anche all'accesso civico generalizzato previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

## **DIRITTO DI RECLAMO**

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per tutto quanto non dettagliatamente sopra specificato si rimanda alla procedura aziendale **“REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE “**

*Link:* <https://www.uslnordovest.toscana.it/amministrazione-trasparente-2/altri-contenuti/2698-whistleblowing>

## **IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PASQUALINO SCARMOZZINO

DATA FIRMA: 08/05/2024 15:17:53

IMPRONTA: 38353633373131396561613265306131643033316334616634613138663462303932336635626130